

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Giudice del Lavoro

RICORSO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per il signor Capraro Carlo, (_____), nato a _____ ed ivi
residente in via _____ rappresentato e difeso, giusta
procura, dall'Avv. Fabio Fanara (C.F. FNRFB A86P06G273D) del foro di Agrigento, Viale Leonardo
Sciascia, n. 31, si indica per tutte le comunicazioni e notifiche la pec: fabiofanara@pec.it.

RICORRENTE

CONTRO

MIM – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO, in persona del Ministro pro-tempore
domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, pec:
ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato "Reginde", previsto
dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi
dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012).

RESISTENTE

nonché, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA
provincia di Agrigento, in cui il ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio
dall'accoglimento del presente ricorso

IN FATTO

- Il mio assistito, tramite il sistema telematico di istanze online, ha regolarmente presentato
domanda di inserimento nelle graduatorie ATA per la provincia di Agrigento per il triennio
2021-2024, in particolare inserendosi nel profilo di assistente tecnico di laboratorio ottica
AR27 (vedi ALL. 1).
- Dalla costante verifica nel sistema telematico Istanze online, nello specifico dalla pagina
"Graduatorie d'istituto – servizio per il Personale del gruppo A.T.A" ha avuto modo di
verificare sia la correttezza del punteggio attribuito, sia la presenza del profilo di assistente
tecnico di laboratorio ottica AR27 (vedi ALL. 2).





AVV. FABIO FANARA

STUDIO LEGALE - GIUSLAVORISTA
VIALE LEONARDO SCIASCIA 31 - VILLAGGIO MOSÈ - AGRIGENTO

- Per una fortuita evenienza il mio assistito nel mese di Novembre 2023 si avvedeva che era stato pubblicato presso l'albo pretorio dell'ISS "E. Fermi" il provvedimento con il quale si attribuiva al signor Di Gesù Daniele la supplenza per assistente tecnico di laboratorio ottica AR27 per l'a.s. 2023-24 (ALL. 3).
- Dal provvedimento in oggetto si evinceva che il signor Di Gesù Daniele veniva individuato da domanda di messa a disposizione, anziché utilizzare la graduatoria ATA ove il mio assistito era inserito e rispetto alla quale nessuna operazione di convocazione per la supplenza è stata effettuata dall'istituto Fermi.
- In seguito al reclamo presentato dal mio assistito (All. 4), con il quale segnalava di essere inserito nelle graduatorie di istituto per la stessa posizione AR27 e di non aver ricevuto alcuna convocazione, l'Istituto Superiore di Studi "E. Fermi" ha proceduto alla rettifica della nomina, annullando il contratto del sig. Di Gesù Daniele e attribuendo l'incarico al mio assistito, riconoscendolo come avente diritto in quanto regolarmente inserito nella graduatoria di riferimento (All. 5).
- A seguito della presa di servizio, il mio assistito ha appreso che una situazione analoga si era verificata anche per l'anno scolastico 2022/2023. In quell'occasione, il sig. Di Gesù Daniele era stato nominato per una supplenza dal 17/10/2022 al 30/06/2023 senza alcuna previa convocazione dei soggetti inseriti nella graduatoria ufficiale per le supplenze, nella quale il ricorrente Capraro era inserito (All. 6).
- In definitiva rispetto ai detti periodi di supplenza la Dirigente dell'I.S. Fermi di Aragona non ha mai utilizzato la graduatoria ufficiale rispetto alla quale aveva un obbligo di convocazione degli aspiranti, ma ha attribuito in modo esclusivo tali supplenze a un soggetto da lei individuato e non inserito in alcuna graduatoria.
- In seguito a tale scoperta, è stata avanzata formale richiesta all'Istituto Superiore di Studi "E. Fermi" affinché venisse riconosciuto il diritto del mio assistito, come già avvenuto per l'anno scolastico 2023/2024, all'assegnazione dell'incarico. Nello specifico si è richiesto il riconoscimento giuridico del servizio non prestato dal sig. Capraro durante il precedente anno scolastico in quanto avente diritto alla stipula (All. 7).
- Le istanze presentate, volte a ottenere il riconoscimento del servizio svolto dal 17/10/2022 al 30/06/2023 e dal 27 ottobre 2023 al 27 novembre 2023 a fini giuridici e non economici in capo al mio assistito, sig. Capraro Carlo, il quale era l'effettivo avente diritto alla nomina ma





AVV. FABIO FANARA

STUDIO LEGALE - GIUSLAVORISTA
VIALE LEONARDO SCIASCIA 31 - VILLAGGIO MOSÈ - AGRIGENTO

è stato illegittimamente escluso dalle operazioni di convocazione dell'Istituto Superiore di Studi "E. Fermi", hanno avuto tutte esito negativo.

In base a quanto esposto si procede al presente ricorso in base alle seguenti ragioni:

1) ILLEGITTIMITÀ DELLA MANCATA CONVOCAZIONE E NOMINA DEL MIO ASSISTITO CAPRARO CARLO PER LA SUPPLENZA dal 17/10/2022 al 30/06/2023 e successivamente dal 27 ottobre 2023 al 27 novembre 2023

L'articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, stabilisce che i posti di personale ATA, ad eccezione di quelli relativi al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile coprire con incarichi a tempo indeterminato, devono essere assegnati mediante supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

A tal fine, si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli, previste dall'art. 554 del D.Lgs. 297/1994. In caso di esaurimento di tali graduatorie, si procede con gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e successive modifiche legislative.

Infine, qualora risultino esaurite sia le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/1994, sia gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento, redatti ai sensi del D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e del D.M. 24 marzo 2004, n. 35, le eventuali disponibilità residue vengono assegnate dai dirigenti scolastici competenti tramite lo scorrimento delle graduatorie d'istituto.

Il D.M. 50 del 3 marzo 2021, recante disposizioni in materia di supplenze per il personale ATA per il triennio 2021-2024, all'art. 9, impone al Dirigente Scolastico una serie di obblighi finalizzati a garantire la regolarità e correttezza delle procedure di conferimento delle supplenze. In particolare, il comma 1 dispone che: "Le istituzioni scolastiche debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di convocazione, che consente di verificare lo stato di occupazione totale o parziale, ovvero di inoccupazione, degli aspiranti e, conseguentemente, procedere all'interpello e alla convocazione esclusivamente degli aspiranti in condizione di accettare la supplenza." Il comma 3, inoltre, sancisce che "L'utilizzo di tale procedura da parte delle scuole, preliminarmente a qualsiasi attività di interpello degli aspiranti, è tassativo," e, infine, il comma 4 stabilisce che "La





AVV. FABIO FANARA

STUDIO LEGALE - GIUSLAVORISTA
VIALE LEONARDO SCIASCIA 31 - VILLAGGIO MOSÈ - AGRIGENTO

visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere conservata agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita."

Nessuna delle suddette operazioni risulta essere stata posta in essere nel caso di specie, in quanto per le dette supplenze la Dirigente dell'I.S. Fermi di Aragona non ha mai utilizzato la graduatoria ufficiale rispetto alla quale aveva un obbligo di convocazione degli aspiranti, ma ha attribuito in modo esclusivo tali supplenze a un soggetto da lei individuato e non inserito in alcuna graduatoria.

Se l'Amministrazione avesse provveduto al controllo della graduatoria di istituto in modo conforme alla normativa vigente, avrebbe rilevato, sia la mancanza di titoli di alcuni soggetti inseriti in graduatoria e che precedevano il mio assistito, sia la presenza del ricorrente in posizione utile per l'attribuzione dell'incarico.

Parimenti, non risulta che alcuna convocazione sia stata eseguita in conformità ai criteri stabiliti dalle norme richiamate, in relazione alla supplenza conferita per il periodo dal 17 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 e successivamente dal 27 ottobre 2023 al 27 novembre 2023.

La Nota 28597 del 29 luglio 2022, intitolata "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A." (All. 8), all'art. 3, "Conferimento delle supplenze al personale ATA", ribadisce l'obbligo di coprire i posti vacanti di personale ATA attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali ATA, nelle quali risulta correttamente inserito il mio assistito.

Con riguardo all'utilizzo delle Messe a Disposizione (MAD), si richiama quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 430/2000 (All. 9), relativo alle supplenze conferite tramite graduatorie di circolo e d'istituto. Il comma 3 prevede che, in caso di esaurimento delle graduatorie di circolo e d'istituto, il dirigente scolastico possa conferire l'incarico utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia, seguendo un criterio di vicinanza territoriale e previa intesa con i dirigenti scolastici competenti.

È pertanto evidente che l'utilizzo delle MAD per coprire incarichi di supplenza del personale ATA sia consentito solo a precise condizioni:

A) esaurimento delle graduatorie di circolo e d'istituto (nelle quali risulta regolarmente inserito il ricorrente);





AVV. FABIO FANARA

STUDIO LEGALE - GIUSLAVORISTA
VIALE LEONARDO SCIASCIA 31 - VILLAGGIO MOSÈ - AGRIGENTO

B) esaurimento delle graduatorie di altri istituti della provincia, secondo il criterio di vicinanza territoriale.

L'illegittimità dell'operato dell'Istituto Superiore "E. Fermi" appare palese, come dimostra il fatto che, a seguito del reclamo presentato dal mio assistito (All. 4), l'istituto abbia prontamente risolto il contratto precedentemente stipulato tramite MAD e abbia conferito l'incarico al mio assistito. Nel contratto successivamente stipulato (All. 5), si precisa infatti che, con provvedimento del Dirigente scolastico del 27 novembre 2023, il sig. Capraro Carlo è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto regolarmente inserito nella graduatoria di istituto per il profilo professionale di assistente tecnico del personale ATA.

2. SUL DIRITTO DEL RICORRENTE AD ESSERE INDIVIDUATO QUALE TITOLARE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO PER LA SUPPLENZA dal 17/10/2022 al 30/06/2023 e dal 27/10/2023 al 27/11/2023 ED EFFETTI CONSEGUENTI.

Sono evidenti le gravi irregolarità nelle modalità di attribuzione della supplenza presso l'Istituto Superiore "E. Fermi" di Aragona, relative al periodo dal 17/10/2022 al 30/06/2023 e dal 27/10/2023 al 27/11/2023 per il profilo di Assistente Tecnico di laboratorio (AR27) stante la mancanza di qualsiasi operazione di convocazione dei soggetti presenti nella relativa graduatoria ufficiale. In particolare, si riscontrano diverse violazioni procedurali, tra cui la mancata verifica della posizione del ricorrente nelle graduatorie d'istituto del personale ATA di III fascia e a monte l'omissione del controllo sui criteri e le modalità di interpello e convocazione degli aspiranti, come richiesto dalla normativa vigente, in definitiva l'attribuzione di dette supplenze è avvenuta in modo privatistico con una scelta *ad personam* ignorando ogni procedura.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dalla Circolare Ministeriale n. 26841 del 5 settembre 2020, e dalla Nota Ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022 e del DM 50/2021 ha determinato la mancata stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023, e in parte per l'anno scolastico 2023/2024 (dal 17/10/2022 al 30/06/2023 e dal 27/10/2023 al 27/11/2023), tra l'Istituto Superiore "E. Fermi" e il ricorrente, per il posto di





AVV. FABIO FANARA

STUDIO LEGALE - GIUSLAVORISTA
VIALE LEONARDO SCIASCIA 31 - VILLAGGIO MOSÈ - AGRIGENTO

Assistente Tecnico di laboratorio ottico (AR27). Questo ha comportato una grave lesione dei diritti in capo al ricorrente, con ripercussioni dirette sui diritti economici e giuridici anche in riferimento all'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2024-2027.

Il riconoscimento del punteggio relativo all'anno scolastico 2022/2023 e al mese di servizio non prestato nell'anno scolastico 2023/2024 avrebbe permesso al ricorrente di inserirsi nelle nuove graduatorie di istituto per il personale ATA di III fascia, con un punteggio maggiorato di 4,50 punti, corrispondenti ai 9 mesi di mancato incarico (dal 17/10/2022 al 30/06/2023 e dal 27/10/2023 al 27/11/2023, data di stipula del contratto).

L'illegittimità, per totale assenza di ogni procedura di convocazione, dell'agire dall'Amministrazione scolastica ha precluso al ricorrente non solo l'opportunità di ottenere il punteggio aggiuntivo per il mancato servizio svolto, il quale gli avrebbe consentito di ottenere l'incarico di supplenza per il profilo di Assistente Tecnico (AR27) nell'anno scolastico 2024/2025, ma ha anche determinato un ulteriore danno. Infatti, a causa del mancato incarico per il 2024/2025, è stata impedito al ricorrente la possibilità di maturare i 24 mesi di servizio necessari per accedere a un contratto a tempo indeterminato, come previsto dalla normativa vigente con ulteriore conseguenza che la mancata convocazione per le supplenze e per la stipula di contratti con l'istituto innanzi citato ha impedito la crescita professionale, economica e giuridica del mio assistito consistita nella mancata valutazione del servizio evidentemente non prestato per causa imputabile al Ministero dell'Istruzione e nella mancata attribuzione del punteggio necessario per il servizio cui avrebbe avuto diritto di prestare.

3. SULLA VIOLAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI INTERPELLO E CONCOVAZIONE DEGLI ASPIRANTI SUPPLENTI A.T.A. E RELATIVO DIRITTO AL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL MANCATO SERVIZIO SVOLTO

Sia permesso rimarcare come il diritto dell'odierno ricorrente alla stipula del contratto di supplenza per l'a.s. 2022-23 e in parte 2023-24 si possa dedurre oltre da quanto sin qui esposto, anche semplicemente dall'operato della stessa I.S. Fermi di Aragona, il quale a seguito di reclamo del mio assistito (ALL. 4) per il conferimento dell'incarico di supplenza nell'a.s. 2023-24 ha immediatamente





AVV. FABIO FANARA

STUDIO LEGALE - GIUSLAVORISTA
VIALE LEONARDO SCIASCIA 31 - VILLAGGIO MOSÈ - AGRIGENTO

risolto il contratto stipulato da Mad ed ha conferito l'incarico al mio assistito (ALL. 5) indicando nel contratto stesso che il signor Capraro risultava avente titolo in quanto **"inserito nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualita' di personale A.T.A., per il profilo professionale ASSISTENTE TECNICO"**.

Il diritto al riconoscimento giuridico del mancato servizio svolto per la totale mancanza di qualsiasi operazione di convocazione dagli elenchi ufficiali per le supplenze ATA profilo AR27 può trovare fondamento in varie disposizioni normative, soprattutto nell'ambito del diritto del lavoro pubblico e scolastico. Ecco alcuni riferimenti normativi rilevanti:

1. D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)
L'art. 436 del D.Lgs. n. 297/1994 stabilisce che il personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato ha diritto al riconoscimento giuridico del servizio svolto anche ai fini della progressione economica e delle graduatorie. Questo può essere invocato per il riconoscimento del punteggio, anche nel caso di errori commessi dall'amministrazione nella gestione delle convocazioni.

2. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)

L'art. 97 e seguenti disciplinano la tutela del dipendente pubblico in caso di errori amministrativi. In particolare, si può fare riferimento al diritto alla correzione di errori dell'amministrazione che ledono i diritti del dipendente, incluso il riconoscimento di periodi di servizio non prestati per cause non imputabili al dipendente stesso.

3. Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)

L'art. 7 tutela i diritti del lavoratore contro ingiustizie derivanti da errori o irregolarità amministrative che potrebbero pregiudicare il diritto al lavoro. Pur trattando in generale il diritto dei lavoratori, è spesso richiamato nei contenziosi relativi a incarichi temporanei e concorsi pubblici.

4. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Comparto Scuola

Nel CCNL del comparto scuola, in particolare all'art. 44 del CCNL del 29 novembre 2007, viene disciplinato il diritto del personale scolastico a tempo determinato, compreso il personale ATA, alla corretta applicazione delle norme relative alla stipula dei contratti, e il riconoscimento giuridico del





AVV. FABIO FANARA

STUDIO LEGALE - GIUSLAVORISTA
VIALE LEONARDO SCIASCIA 31 - VILLAGGIO MOSÈ - AGRIGENTO

servizio svolto. Se il mancato servizio è imputabile a errori dell'amministrazione, il riconoscimento del periodo mancante ai fini giuridici è una richiesta legittima.

5. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

L'art. 50 del D.Lgs. n. 165/2001, disciplina la responsabilità delle amministrazioni pubbliche nella gestione del personale. In caso di violazioni o errori procedurali che abbiano impedito al dipendente di prestare servizio, può essere invocato il riconoscimento giuridico dei periodi non lavorati per cause non imputabili al lavoratore.

6. Giurisprudenza

Ci sono sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione che hanno stabilito che il lavoratore ha diritto al riconoscimento giuridico dei periodi di servizio non svolti per errori imputabili alla pubblica amministrazione, specie in relazione a incarichi a tempo determinato. In particolare, si riconosce il diritto al punteggio per le graduatorie successive in caso di supplenze non attribuite per errore.

Questi riferimenti possono essere utilizzati per sostenere il diritto del ricorrente a ottenere il riconoscimento giuridico del mancato servizio svolto, nonché a vedersi attribuito il punteggio relativo nelle graduatorie ATA, in seguito all'errore nella procedura di convocazione da parte dell'amministrazione scolastica.

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo "Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi". Il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento di una docente nelle graduatorie d'Istituto e, dunque, un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito di precedente instaurazione del rapporto di pubblico impiego. A parere del Consiglio di Stato¹, invero, "La natura gestionale-privatistica delle graduatorie





AVV. FABIO FANARA

STUDIO LEGALE - GIUSLAVORISTA
VIALE LEONARDO SCIASCIA 31 - VILLAGGIO MOSÈ - AGRIGENTO

per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa”.

Inoltre, Cassazione Ordinanza S.U. n. 16756/2014, secondo cui: “In tema di graduatorie del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”. I candidati, mediante la richiesta d'inserimento della graduatoria – così come operata dall'odierna ricorrente – fanno valere un diritto soggettivo o, in generale, la pretesa di essere inseriti in graduatoria e di essere esattamente collocati al suo interno. La verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa poiché si tratta di attività vincolata alla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge. Non rileva, infine, l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità d'inserimento in graduatoria, atteso che, nel caso di specie, l'oggetto principale della controversia è la pretesa al reinserimento nella graduatoria. Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.





AVV. FABIO FANARA

STUDIO LEGALE - GIUSLAVORISTA
VIALE LEONARDO SCIASCIA 31 - VILLAGGIO MOSÈ - AGRIGENTO

P.Q.M.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, accogliere le seguenti

- ACCERTARE la mancanza di ogni operazione di convocazione per le supplenze assegnate dall'I.S. Fermi dal 17/10/2022 al 30/06/2023 e dal 27/10/2023 al 27/11/2023 profilo ATA AR27 e di conseguenza ACCERTARE, RICONOSCERE e DICHIARARE il diritto in capo al ricorrente alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, dal 17/10/2022 al 30/06/2023 e dal 27/10/2023 al 27/11/2023, tra I.S. Fermi di Aragona e il ricorrente, per il posto di Assistente Tecnico di laboratorio ottica AR27.
- ACCERTARE, RICONOSCERE e DICHIARARE il diritto al punteggio secondo le tabelle valutazioni titoli del personale ATA per i periodi dal 17/10/2022 al 30/06/2023 per l'illegittima mancata stipula tra I.S. Fermi di Aragona e il ricorrente, per il posto di Assistente Tecnico di laboratorio ottica AR27e dal 27/10/2023 al 27/11/2023, con relativa attribuzione ai fini giuridici dell'incremento del punteggio spettante per i detti periodi lavorativi e che il ricorrente avrebbe maturato con la conclusione dei contratti cui avrebbe avuto diritto.
- ACCERTARE, RICONOSCERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente alla stipula dei contratti di supplenza per il triennio 2024/27 in ragione del maggior punteggio riconosciuto con riferimento ad ogni consequenziale attribuzione giuridica ed economica in riferimento alle supplenze per le quali avrebbe ottenuto incarico.
- Condannare la resistente alle spese di giudizio; con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

voglia l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:





AVV. FABIO FANARA

STUDIO LEGALE - GIUSLAVORISTA
VIALE LEONARDO SCIASCIA 31 - VILLAGGIO MOSÈ - AGRIGENTO

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €259,00.

In via istruttoria, unitamente al deposito del presente ricorso, si producono e si offrono in comunicazione i seguenti

DOCUMENTI:

- ALLEGATO N. 1 Domanda inserimento nelle Graduatorie ATA triennio 2021-24
- ALLEGATO N. 2 Prospetto Istanze online dal quale risulta la regolare posizione
- ALLEGATO N. 3 Provvedimento di individuazione Ass.te Tecnico Di Gesu' Daniele 2023-24
- ALLEGATO N. 4 Reclamo Capraro per mancata convocazione
- ALLEGATO N. 5 Contratto A.S. 2023-24 A.T. Capraro
- ALLEGATO N. 6 Provvedimento di individuazione Ass.te Tecnico Di Gesu' Daniele
- ALLEGATO N. 7 atto diffida ISS FERMI AR27 Capraro
- ALLEGATO N. 8 Nota Miur n. 28597.29-07-2022
- ALLEGATO N. 9 ALL. 9 D.M. 430 del 13 dicembre 2000 - Regolamento supplenze ATA
- ALLEGATO N. 10 Tabella Titoli Graduatorie ATA Triennio 2024-27
- ALLEGATO N. 11 DM 50/2021 Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023

Agrigento

Avvocato

Fabio Fanara

